

MODULARIO
P.C.M. - COM. G. 132



Visto n. 364

Commissariato del Governo nella Regione Puglia

Prot.n.2888/22702

Bari, 10/12/1999

Di Fucaro

Al Sig. Presidente del Consiglio
della Regione Puglia

BARI

(Rif.prot.n.5781 del 29/11/99)

e.p.c.

Al Sig. Presidente della Giunta
della Regione Puglia

BARI

Alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri

ROMA

(Rif.prot.n.200/8793/PU 20.1/130
del 10/12/99)

OGGETTO: Legge Regionale "Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999".

Si comunica che in merito alla Legge Regionale concernente "Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999", approvata dal Consiglio Regionale con deliberazione n.427 del 23/11/99 trasmessa a questo Ufficio con la nota suindicata, il Governo, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 10/12/1999, ha rilevato che la legge è censurabile in quanto:

- a) - l'art.5, comma 1 e 2, che detta norme sui rapporti tra la Regione ed i soggetti (nella specie l'ACI) autorizzati a svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche, si pone in contrasto con la vigente normativa a riguardo. Infatti l'art.2 del Decreto del Ministero delle Finanze n.418/1998, emanato in attuazione dell'art.17, comma 10, della legge n.449/1997, prevede l'istituto dell'avvalimento della preesistente convenzione con lo Stato ancora in atto con l'ACI, che può soltanto essere soggetta ad aggiustamenti che non



Commissariato del Governo nella Regione Puglia

violino i principi sanciti a livello nazionale negli schemi tipo di convenzione approvati con decreto del Ministro delle Finanze (a prescindere poi dal fatto che ciò riguarda i rapporti di tipo privatistico tra Regione e soggetto autorizzato). Più specificatamente, sempre in attuazione del predetto art.17, comma 10, della legge n.449/97, è stato emanato il Decreto del Ministero delle Finanze 13/9/99 che approva lo schema tipico di convenzione a partire dal 1° gennaio 1999, cui tutti si devono adeguare per il principio di uniformità su tutto il territorio nazionale;

- b) - l'art.8, che, nel prevedere l'affidamento della gestione degli impianti irrigui collettivi, in caso di indisponibilità dei Consorzi, a qualsiasi organismo cooperativo che ne faccia richiesta, opera una profonda modifica al sistema di gestione dei predetti impianti, lesiva dei principi fondamentali vigenti nella specifica materia. Infatti, secondo i principi desumibili dal R.D. 215/33 (artt.54, 17 e 18) e dalla legge quadro sulle risorse idriche n.36/94, la manutenzione e l'esercizio degli impianti irrigui collettivi pubblici compete, in via esclusiva, ai Consorzi di bonifica (o di irrigazione) appositamente costituiti o già esistenti in quanto enti rappresentativi delle categorie agricole interessate all'utenza che garantiscono una unitaria gestione delle acque per usi produttivi agricoli con conseguente migliore e più razionale utilizzazione delle medesime nell'ambito dello stesso bacino idrografico. A ciò aggiungasi che attraverso i consorzi di bonifica si garantisce la partecipazione finanziaria degli utenti attraverso i contributi irrigui che possono essere imposti solo dal Consorzio;
- c) - l'art.11, che dispone l'estensione delle agevolazioni, di carattere sociale previste dalla l.r. n.25/96 ai dipendenti regionali residenti fuori Regione, con spesa a carico della A.S.L. di provenienza residenziale, contrasta con la vigente normativa in materia sanitaria in quanto pone a carico del fondo sanitario spese a carattere sociale cui la Regione deve provvedere con mezzi propri;
- d) - l'art.18, comma 3, che attribuisce al personale adibito al servizio autisti addetti alla conduzione delle autovetture assegnate agli organi istituzionali, un'indennità annua lorda non prevista dal contratto nazionale (CCNL) in tema di salario accessorio, si pone in contrasto con gli artt.2, comma 3, 45 e

UFFICIO PULSANICO E SERCA NELLA SPUNTO - A

MODULARIO
P.C.N. - COMM. G. 128*Commissariato del Governo nella Regione Puglia*

49 del D.L.vo n.29/93 relativi all'attribuzione di trattamenti economici ai pubblici dipendenti.

Per i susposti motivi il Governo ha rinviato il provvedimento a nuovo esame del Consiglio Regionale precisando che trattasi di c.d. rinvio limitato, per cui la Regione può far luogo alla promulgazione e pubblicazione della legge salvo le parti coinvolte da rinvio, come già praticato per altre Regioni in precedenti occasioni.

Al riguardo il Governo ha inoltre osservato: 1) circa l'art.11, concernente l'appartenenza residenziale (fuori Regione) dei dipendenti regionali che usufruiscono delle agevolazioni di cui alla Lr. 25/96, che la Regione è tenuta a chiarirne la portata atteso che la residenzialità è elemento determinante per usufruire dell'assistenza sanitaria c/o di quella integrativa; 2) circa l'art.17, che autorizza genericamente la partecipazione della Regione al capitale sociale di società varie, che la Regione è tenuta a definire i criteri, le modalità, la finalità e l'ammontare della partecipazione alla singola società con successivo provvedimento legislativo; 3) che sussistono vari errori materiali segnalati con note commissariali alla cui rettifica la Regione è tenuta a provvedere in sede di promulgazione e pubblicazione della legge.

Si allega copia del tele n.200/8793/PU/20.1/130 del 10 dicembre 1999 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Regionali.

Si prega di accusare ricevuta della presente comunicazione.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

(Mezzanotte)

ISTITUTO PULSANICO & ZOCCA NELL'ASINO - S.

AV/vit

3